Decreto Ministeriale 20 marzo 2008 prot. n. GAB/2020/2008

Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008, n. GAB/2020.- " Deroga al limite numerico previsto dall' art. 3, comma 3 del D.M. n. 137 del 28 settembre 2007"

Il Ministro dell' Università e della Ricerca

VISTO il D.M. n. 137 del 28 settembre 2007 con il quale è stata prevista l'attivazione nei Conservatori di musica e negli Istituti Musicali Pareggiati di corsi biennali di secondo livello per la formazione di docenti di educazione musicale e di strumento;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che limitatamente all'anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A 77, in deroga al numero massimo previsto di iscritti e per non più di quindici, sono ammessi i docenti delle istituzioni scolastiche in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso;

VISTE le comunicazioni con le quali alcune Istituzioni segnalano che il numero degli aventi diritto, trasmesso dalle Direzioni Scolastiche Regionali competenti alla verifica dei requisiti, è superiore al limite numerico indicato dal predetto articolo;

CONSIDERATO che l'ammissione ai corsi dei suddetti docenti non presuppone alcuna valutazione comparativa per la predisposizione di una graduatoria di merito ai fini dell'individuazione degli aventi diritto all'ammissione;

VERIFICATO che il superamento del suindicato limite interessa i Conservatori di musica di Potenza, Matera, Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Roma, Milano, Campobasso, e gli Istituti Musicali Pareggiati di Caltanissetta e Catania;

CONSIDERATO inoltre, che il numero dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate eccede di 117 unità il numero massimo dei posti su scala nazionale;

PRESO ATTO delle note con le quali le istituzioni interessate comunicano di poter accogliere i docenti in esubero, assicurando, comunque, il puntuale e regolare svolgimento del percorso formativo, sia sotto il profilo organizzativo che del rispetto dell'impegno didattico e di frequenza;

RAVVISATA pertanto, la necessità di derogare al suddetto limite numerico al fine di venire incontro alle aspettative di tutti gli interessati;

RIBADITA, in ogni caso, la necessità che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 3, comma 3, del D.M. n. 137 del 2007, ed in particolare siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa, la Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica può autorizzare i Conservatori di musica e gli Istituti Musicali Pareggiati di cui all'allegato elenco, ad

ammettere i docenti delle istituzioni scolastiche in deroga al limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 137 del 28 settembre 2007 e nel numero massimo a fianco di ciascuno indicato.
I suddetti Conservatori di musica e Istituti Musicali Pareggiati devono preventivamente verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3, comma 3, D.M. 137 del 2007, ed in particolare del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e devono altresì assicurare il regolare svolgimento dei corsi, secondo l'ordinamento didattico di cui alla Tabella A allegata al predetto D.M. n. 137/07.

Roma, 20 marzo 2008
Prot. n. GAB/2020/2008

IL MINISTRO